

bile la coltivazione e quindi il vincolo è necessariamente assoluto.

Credo inoltre che fra due estremi gradi di pendenza le coltivazioni sono possibili sotto determinate condizioni, e credo perciò che sotto quelle determinate condizioni, si possa permettere la coltivazione. So benissimo che le diverse pendenze non offrono sempre la medesima resistenza al corso violento delle acque, perchè conosco la differenza della natura geologica dei vari terreni, ma credo che si possono adottare formule scientifiche, prescrivere le pendenze con caratteri scientifici, in modo da circoscrivere l'ufficio della Commissione a constatare fatti. Credo, signori, che le ingiustizie si commettono sempre, svisando i fatti e non torcendo il diritto.

Ora, quando si limita il mandato della Commissione a pronunziare su dati di fatto, si ha sempre un riscontro alle sue decisioni quando si verificano i fatti. In sostanza credo che la redazione dell'articolo tal qual è lascia troppo a desiderare riguardo alla libertà.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini propone che il primo comma dell'articolo 2 sia così modificato:

« Si dichiarano sottoposte a vincolo forestale, ecc. » il resto come nel progetto fino alla lettera *e*, paragrafo che vorrebbe emendato nel modo seguente:

« *e*) I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una parte qualsiasi del regno, o per la difesa della produzione agraria contro cause meteorologiche di distruzione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

BONFADINI. (*Della Commissione*) Per quanta sia la buona volontà della Commissione di aderire a tutti gli emendamenti, da qualunque parte vengano, ove possano servire a migliorare la legge, però non può accettare quello dell'onorevole Griffini.

Questo emendamento introdurrebbe un elemento assai più vago di quello che si è stabilito dalla Commissione nel giudizio dei terreni che debbono essere sottoposti a vincolo. Infatti, se si capisce chiaramente che ad una Commissione d'uomini tecnici non può essere difficile determinare i terreni che sono difesi dal miasma palustre per l'esistenza di un bosco, è assai più difficile stabilire quali cause meteorologiche possano influire sulla produzione agraria. È evidente che, siccome le cause meteorologiche toccano ad un ordine di cose vastissimo e nello spazio e nel tempo, è evidente, dico, che nessuna Commissione, anche composta di uomini tecnici riputatissimi, potrebbe con coscienza asserire che sopra la produzione agraria di un dato territorio nessuna causa meteorologica di distruzione può avere agito dipendentemente dalla esistenza o non esistenza di un bosco.

In verità io credo che l'onorevole Griffini non ha abbastanza pensato all'ampiezza dei vincoli da cui potrebbero essere colpiti i terreni boschivi per questo paragrafo *f*. La Commissione è bensì disposta, una volta

riconosciuto il principio di libertà che la Camera ha votato, ad abbondare anche nel senso di certi vincoli da imporre nel rispetto delle pubbliche necessità, e spero anzi che questa disposizione valga a mettere l'onorevole Griffini d'accordo colla Commissione nel difendersi contro le accuse dell'onorevole Branca; ma siccome in siffatta questione la Commissione evidentemente è attaccata da due parti, da una perchè è troppo amica di libertà, dall'altra perchè è troppo amica di servitù, essa persiste a credere che in questa come in altre circostanze *in medium stat* non solamente *virtus* ma anche *veritas*, e perciò insiste per l'adozione dell'articolo 2 quale essa lo ha proposto.

SALVAGNOLI, relatore. Voleva dichiarare alla Camera, ed al mio amico Pepe, che non si può accettare neppure il suo emendamento.

PRESIDENTE. Non c'è emendamento dell'onorevole Pepe.

Non vi è altra proposta tranne quella dell'onorevole Griffini, il quale propone che al paragrafo *e* della Commissione che sarebbe il seguente:

« *e*) I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una città, paese o villaggio, formando un ostacolo al libero trasporto, per mezzo dei venti, del miasma palustre, » si sostituisca quest'altro comma:

« I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una parte qualsiasi del regno, o per la difesa della produzione agraria contro cause meteorologiche di distruzione. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 2 della Commissione.

SALVAGNOLI, relatore. Alla lettera *c* dove dice *onde impedire*, per maggior chiarezza di locuzione la Commissione vorrebbe sostituire, *quando sia necessario ad impedire*.

PRESIDENTE. Allora il comma *c* sarebbe in questi termini: « I terreni mobili arenosi e sabbiosi siano o no boschivi, quando sia necessario ad impedire la diffusione delle arene nei fondi attigui. »

Pongo ai voti l'articolo 2 con questa modificazione.

(La Camera approva.)

Dopo l'articolo 2 vengono gli articoli 3 e 4 stati proposti dall'onorevole Leardi. Ne darò lettura:

« Art. 3. Il vincolo di cui all'articolo 2, lettera *b* si estende soltanto ai terreni posti nella zona superiore a quella, ove la vite matura perfettamente i suoi frutti. I territori dei comuni situati in questa zona inferiore sono dichiarati liberi da ogni vincolo forestale, salvo le eccezioni di cui infra all'articolo 3 e non avrà luogo a loro riguardo la compilazione dell'elenco di cui all'articolo... (*4 del progetto*).

« Art. 4. Le provincie, i comuni e tutti gli interessati possono fare domanda che vengano sottoposti a vincolo forestale i terreni che si trovassero nelle condizioni contemplate dall'articolo 2 alle lettere *d*, *e*, *f*.